



*COMUNE di GORDOLA*  
*Servizio approvvigionamento idrico*

---

**REGOLAMENTO  
COMUNALE PER LA GESTIONE  
E LA FORNITURA DELL'ACQUA  
POTABILE**

---

## *Basi legali*

Nell'ambito della distribuzione di acqua potabile valgono le seguenti leggi, ordinanze e direttive (la lista non ha la pretesa di essere esaustiva):

### Leggi e ordinanze:

- Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr), RS 817.0;
- Ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr), RS 817.02;
- Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD), RS 817.022.11;
- Ordinanza del DFI sui materiali e gli oggetti, RS 817.023.21;
- Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc), RS 814.20;
- Ordinanza federale sulla protezione delle acque (OPAc), RS 814.201;
- Legge sull'approvvigionamento idrico (LAppri), 9.1.2.1;
- Legge organica comunale (LOC);
- Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni (RGFCC);
- Regolamento Organico Comunale (ROC).

### Direttive della SSIGA:

- Direttive per la sorveglianza sanitaria delle distribuzioni d'acqua (W1);
- Direttive per l'allestimento delle installazioni d'acqua potabile (W3);
- Protezione contro i ritorni d'acqua, completamento della direttiva W3 (W/TPW 126);
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di condotte d'acqua potabile (W4);
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di serbatoi d'acqua (W6);
- Direttive per lo studio, la realizzazione e l'esercizio di captazioni di sorgenti (W10);
- Linee direttive per una buona prassi procedurale nelle aziende dell'acqua potabile (W12).

# *indice generale*

## capitolo I **NORME GENERALI**

|             |        |  |
|-------------|--------|--|
| <i>pag.</i> | art. 1 | Organizzazione   |
| <i>pag.</i> | art. 2 | Fornitura d'acqua nel Comune                                   |
| <i>pag.</i> | art. 3 | Fornitura d'acqua fuori Comune                                 |
| <i>pag.</i> | art. 4 | Priorità   |
| <i>pag.</i> | art. 5 | Modo di erogazione   |
| <i>pag.</i> | art. 6 | Uso dell'acqua   |
| <i>pag.</i> | art. 7 | Limitazione della fornitura ed esclusione della responsabilità |
| <i>pag.</i> | art. 8 | Diritto di sorveglianza  |

## capitolo II **RETE DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI**

|             |         |  |
|-------------|---------|--|
| <i>pag.</i> | art. 9  | Piano generale dell'acquedotto PGA   |
| <i>pag.</i> | art. 10 | Rete di distribuzione  |
| <i>pag.</i> | art. 11 | Idranti  |
| <i>pag.</i> | art. 12 | Utilizzazione sedimi privati   |
| <i>pag.</i> | art. 13 | Obbligo d'allacciamento  |
| <i>pag.</i> | art. 14 | Allacciamento  |
| <i>pag.</i> | art. 15 | Richiesta d'allacciamento  |
| <i>pag.</i> | art. 16 | Estensione della rete per richiesta di allacciamento fuori dalla zona edificabile del PR |
| <i>pag.</i> | art. 17 | Esecuzione degli allacciamenti   |
| <i>pag.</i> | art. 18 | Allacciamento temporaneo   |
| <i>pag.</i> | art. 19 | Modifiche allacciamento  |
| <i>pag.</i> | art. 20 | Diritto d'accesso  |
| <i>pag.</i> | art. 21 | Manutenzione degli allacciamenti   |
| <i>pag.</i> | art. 22 | Forniture per scopi speciali   |
| <i>pag.</i> | art. 23 | Prelievi di punta anomali  |

## capitolo III **INSTALLAZIONI INTERNE E APPARECCHI**

|             |         |   |
|-------------|---------|---|
| <i>pag.</i> | art. 24 | Installazioni interne   |
| <i>pag.</i> | art. 25 | Concessioni per installatori  |
| <i>pag.</i> | art. 26 | Lavoro senza concessione  |
| <i>pag.</i> | art. 27 | Adattamento pressioni   |
| <i>pag.</i> | art. 28 | Trattamento dell'acqua  |
| <i>pag.</i> | art. 29 | Limitazione o sospensione della fornitura d'acqua per siccità, ecc. |

## capitolo IV **MODALITA' E ISTRUMENTI DI MISURA**

|             |         |                                  |
|-------------|---------|----------------------------------|
| <i>pag.</i> | art. 30 | Mezzi di misura                  |
| <i>pag.</i> | art. 31 | Ubicazione del contatore         |
| <i>pag.</i> | art. 32 | Prescrizioni tecniche            |
| <i>pag.</i> | art. 33 | Camera di controllo              |
| <i>pag.</i> | art. 34 | Verifica del contatore           |
| <i>pag.</i> | art. 35 | Piombature e tubazioni esistenti |

## capitolo V **NORME SPECIALI CHE DISCIPLINANO LA COSTRUZIONE E L'USO DELLE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE**

|             |         |                    |
|-------------|---------|--------------------|
| <i>pag.</i> | art. 36 | Progetto           |
| <i>pag.</i> | art. 37 | Filtro             |
| <i>pag.</i> | art. 38 | Erogazione d'acqua |

capitolo VI **ABBONAMENTI**

|             |         |  |
|-------------|---------|--|
| <i>pag.</i> | art. 39 | Abbonamento                            |
| <i>pag.</i> | art. 40 | Ripristino dell'abbonamento            |
| <i>pag.</i> | art. 41 | Cambiamento di proprietario            |
| <i>pag.</i> | art. 42 | Notifiche di cambiamento dell'impianto |

capitolo VII **FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO TASSE**

|             |         |   |
|-------------|---------|---|
| <i>pag.</i> | art. 43 | Autonomia finanziaria                               |
| <i>pag.</i> | art. 44 | Utilizzo del servizio da parte del Comune           |
| <i>pag.</i> | art. 45 | Copertura dei costi – tasse d'utenza                |
| <i>pag.</i> | art. 46 | Spese per le condotte principali e di distribuzione |
| <i>pag.</i> | art. 47 | Contributi di miglioria                             |
| <i>pag.</i> | art. 48 | Tassa di allacciamento                              |
| <i>pag.</i> | art. 49 | Tassa di utilizzazione                              |
| <i>pag.</i> | art. 50 | Emissione delle tasse                               |
| <i>pag.</i> | art. 51 | Procedura d'incasso                                 |
| <i>pag.</i> | art. 52 | Foro competente                                     |
| <i>pag.</i> | art. 53 | Reclami   |

capitolo VIII **TASSE DI CONCESSIONE E DI FORNITURA**

|             |         |   |
|-------------|---------|---|
| <i>pag.</i> | art. 54 | Tassa di allacciamento all'acqua potabile |
| <i>pag.</i> | art. 55 | Tassa base                                |
| <i>pag.</i> | art. 56 | Tassa sul consumo                         |
| <i>pag.</i> | art. 57 | Tassa uso temporaneo                      |
| <i>pag.</i> | art. 58 | Tassa per uso comunale                    |
| <i>pag.</i> | art. 59 | Tassa di fornitura ad altri comuni        |

capitolo IX **DISPOSIZIONI FINALI**

|             |         |                      |
|-------------|---------|----------------------|
| <i>pag.</i> | art. 60 | Sanzioni             |
| <i>pag.</i> | art. 61 | Modifica delle tasse |

# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE E LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE (RGFAP) DEL 01.01.2021

## Il Consiglio Comunale di Gordola,

considerato l'articolo 192a della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e successivi aggiornamenti;

visto il messaggio municipale no. 1475 del 11 novembre 2020;

d e c r e t a :

### **CAP. I NORME GENERALI**

art. 1

#### **Organizzazione**

Gli organi del Servizio sono:

1. Il Consiglio comunale, con le seguenti competenze:
  - a. adotta i regolamenti del Servizio, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;
  - b. approva le tariffe e le tasse;
  - c. esercita l'alta sorveglianza sulla gestione del Servizio;
  - d. esamina ed approva il conto preventivo e il conto consuntivo;
  - e. autorizza le spese d'investimento;
  - f. decide l'esecuzione delle infrastrutture del Servizio sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari;
  - g. decide su tutto quello che non concerne la gestione ordinaria;
  - h. autorizza il Municipio a intraprendere o a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative.

È per il resto applicabile l'art. 13 cpv. 1 LOC.

Per il funzionamento sono applicabili gli articoli del Titolo II LOC.

2. Il Municipio è responsabile dell'amministrazione del Servizio e lo rappresenta in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo del Servizio, ed al suo miglioramento. In particolare:
  - a. presenta al Consiglio comunale il preventivo ed il consuntivo dell'anno amministrativo;
  - b. propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere e la richiesta dei relativi crediti;
  - c. allestisce il regolamento e le sue eventuali modifiche da sottoporre per approvazione al Consiglio Comunale;
  - d. stabilisce, entro i limiti fissati dal presente regolamento, le tariffe e le tasse;
  - e. può emanare le direttive per gli installatori concessionari;
  - f. nomina e gestisce il personale secondo le modalità previste dal regolamento organico dei dipendenti del comune e può disporre di quello già alle dipendenze del Comune;
  - g. delibera secondo le procedure di legge in tema di commesse pubbliche;
  - h. sottoscrive contratti d'abbonamento;
  - i. approva le domande per nuovi allacciamenti, per il rifacimento o la modificati quelli esistenti;

- j. approva le notifiche per le nuove installazioni interne o le modifiche di quelle preesistenti;
  - k. dispone per la lettura dei contatori e per la relativa emissione delle fatture;
  - l. nomina ogni quadriennio la Commissione amministratrice;
3. La Commissione amministratrice, composta da 5 membri, si occupa principalmente di:
- a. della conduzione dell'amministrazione;
  - b. della promozione della linea generale di sviluppo;
  - c. della presentazione del preventivo e consuntivo.
- Le remunerazioni per le commissioni comunali sono regolate dall'articolo 39 del regolamento comunale.

**art. 2  
Fornitura  
d'acqua nel  
Comune**

Il Comune di Gordola provvede alla fornitura di acqua potabile, con diritto di privativa, per uso pubblico e privato su tutto il territorio giurisdizionale del Comune di Gordola, secondo l'articolo 192a LOC e del presente regolamento.

**art. 3  
Fornitura  
d'acqua fuori  
Comune**

Se la capacità degli impianti lo consente, il Comune può fornire acqua anche fuori dalla giurisdizione comunale, alle condizioni del presente regolamento. Il Comune può pure stipulare convenzioni di natura speciale per la fornitura d'acqua a enti pubblici fuori dalla giurisdizione comunale, nel rispetto delle condizioni del presente regolamento o, in caso contrario, su previa autorizzazione del legislativo.

**art. 4  
Priorità**

Le forniture di acqua per l'uso domestico e per la lotta contro gli incendi hanno la precedenza su qualsiasi altra. La commissione amministratrice del servizio approvvigionamento idrico e/o il Municipio possono rifiutare le forniture di acqua per altri usi quando ciò pregiudicasse il regolare servizio di distribuzione.

**art. 5  
Modo di  
erogazione**

L'acqua viene erogata nei seguenti modi:

1. a deflusso illimitato per i servizi pubblici comunali, mediante idranti;
2. a deflusso continuo, modulato da lente idrometrica per forniture particolari;
3. a deflusso misurato mediante contatore, per usi domestici, commerciali, artigianali e industriali.

**art. 6  
Uso  
dell'acqua**

L'utente ha diritto di utilizzare l'acqua esclusivamente per gli usi per i quali è abbonato. All'utente che utilizza l'acqua per altri scopi, senza darne avviso al Comune, o commette altri abusi, sarà ridotta l'erogazione, riservata l'azione civile per danni ed eventualmente quella penale a giudizio del Municipio.

**art. 7  
Limitazione della  
fornitura ed  
Esclusione di  
responsabilità**

Il Comune può limitare o interrompere temporaneamente la fornitura dell'acqua nei seguenti casi:

1. forza maggiore;
2. eventi atmosferici straordinari;
3. carenza d'acqua;
4. lavori di manutenzione, di riparazione o di ampliamento degli impianti;
5. disturbi dell'esercizio (in particolare guasti);
6. qualità dell'acqua potabile non conforme alla legislazione in materia di derrate alimentari;
7. uso manifestamente non razionale e/o non conforme al presente Regolamento, oppure in contrasto con le prescrizioni emanate dal Comune.

Il Comune provvede, nella misura del possibile, a limitare la durata delle interruzioni. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili vengono notificate per tempo agli utenti attraverso i mezzi più appropriati. È compito dell'abbonato avvertire

tempestivamente gli utenti.

È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità del Comune per mancata o ridotta erogazione dell'acqua nei casi elencati dai punti 1-7 del presente articolo che dovessero comportare danni di qualsiasi genere, sia diretti che indiretti.

Nei casi di limitazione o interruzione è compito dell'abbonato adottare ogni misura adeguata ad evitare l'insorgere di danni derivanti dal successivo ripristino dell'erogazione di acqua. Egli deve avvertire tempestivamente l'utente.

art. 8  
**Diritto di sorveglianza**

L'abbonato consente agli incaricati comunali del servizio approvvigionamento idrico il libero accesso ai locali dove si trovano gli impianti del Comune, allo scopo di controllare il funzionamento degli stessi e verificare se le tasse sono consone al presente regolamento.

## **CAP. II RETE DI DISTRIBUZIONE E ALLACCIAMENTI**

art. 9  
**Piano generale dell'acquedotto PGA**

Gli impianti e le strutture dell'acquedotto sono attuati sulla base del Piano Generale dell'Acquedotto (PGA), allestito secondo le direttive cantonali, federali e delle preposte associazioni (AAT-SSIGA-SIA-DIN-ASPAN).

Il perimetro del PGA deve coincidere con quello della zona edificabile stabilito dal Piano Regolatore.

art. 10  
**Rete di distribuzione**

La rete di distribuzione è costituita da condotte posate di regola su proprietà pubblica, che consentono il trasporto dell'acqua alle installazioni ad essa collegate.

La costruzione, la sorveglianza e la manutenzione sono di competenza del Comune, che ne è l'unico proprietario.

art. 11  
**Idranti**

Il Comune deve provvedere all'installazione completa degli idranti, al relativo controllo e manutenzione assumendosi i relativi costi.

In caso di incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri.

art. 12  
**Utilizzazione sedimi privati**

Ogni proprietario è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari alla posa e alla manutenzione di condotte, saracine e idranti, secondo accordi stabiliti con il Comune, il tutto conformemente all'art. 691 del Codice Civile Svizzero.

- art. 13**  
**Obbligo d'allacciamento**
- I proprietari di edifici d'abitazione, i commerci, le industrie e in genere tutti gli stabili adibiti all'abitazione o al lavoro sono obbligati ad allacciarsi alla rete dell'acquedotto comunale.  
Fanno eccezione coloro che dispongono di propri impianti privati conformi alle prescrizioni igieniche e alimentari.
- art. 14**  
**Allacciamento**
- Per ogni proprietà che si intende allacciare all'acquedotto, è eseguita una diramazione partente dalla condotta principale fino al contatore.  
Per ogni allacciamento viene posata una saracina d'arresto subito dopo la diramazione dalla condotta principale.  
Di regola è concesso un solo allacciamento per ogni proprietà.  
In casi speciali e giustificati possono essere concesse altre diramazioni.  
Per ogni allacciamento, come pure per il potenziamento di allacciamenti già esistenti, è richiesta una tassa. Sono esenti da tasse d'allacciamento le proprietà comunali.
- art. 15**  
**Richiesta d'allacciamento**
- Ogni richiesta di allacciamento, accompagnata dalla relativa planimetria e dal relativo formulario "richiesta d'allacciamento" deve essere presentata per iscritto dal proprietario.  
Le domande sono ammesse se la proprietà nella quale si intende introdurre l'acqua fronteggia una strada o una zona dove già esiste la condotta.
- art. 16**  
**Estensione della rete per richiesta di allacciamento fuori zona edificabile del PR**
- Se si dovesse rendere necessaria l'estensione di una condotta per servire proprietà dove questa manca tuttora, è facoltà del Comune di decidere se eseguire il lavoro.  
In caso affermativo gli interessati sono tenuti a contribuire con il Comune a questo potenziamento.  
Il Comune può domandare:
- l'esecuzione degli scavi, interro e pavimentazione per conto dell'interessato (richiedente), mentre il Comune mette a disposizione le tubazioni e la relativa posa.
  - un contributo del 40% fino al 50% della spesa a carico del Comune che sarà stabilito mediante apposita convenzione da approvare dal Municipio. E' concessa all'interessato la facoltà di rifarsi del contributo nei confronti di nuovi utenti. Tale facoltà decade però trascorsi i dieci anni dalla posa della tubazione.
- art. 17**  
**Esecuzione degli allacciamenti**
- La condotta di allacciamento dalla rete comunale fino e compreso il contatore verrà posata dal Comune a spese dell'interessato.
  - Allo stesso incombono anche le opere di sterro (scavo e riempimento) e le opere necessarie a garantire al contatore una ubicazione protetta dal gelo, dall'umidità, libera da ostacoli che ne impediscono la lettura, in ogni caso, di facile accesso.
  - L'allacciamento così realizzato, contatore escluso, è di proprietà dell'interessato.
  - Requisiti inerenti le opere di sterro:
    - lo scavo dovrà avere una profondità minima di cm 80 e una larghezza minima di cm 60;
    - il riempimento dello scavo potrà avvenire solo a posa ultimata della tubazione di allacciamento e dopo la prova di tenuta eseguita dal Comune;
    - per le opere che comportano una manomissione dell'area pubblica devono essere ossequiate le disposizioni all'uopo emanate dall'Ufficio Tecnico comunale.
  - Per i casi in cui l'allacciamento comporta l'attraversamento di proprietà di terzi, il richiedente dovrà produrre una dichiarazione in cui dimostri di aver acquisito tale diritto.
  - Se in seguito a rifacimento della rete comunale, sostituzioni di vecchie tubazioni, potenziamenti, ecc., occorra modificare o adattare la presa dell'acqua alla tubazione comunale e la relativa tubazione di adduzione al-

|  |  |
|--|--|
|  | <p>lo stabile privato, la spesa per tutto il lavoro occorrente a dette modifiche, limitatamente alla parte situata sul territorio comunale, viene sopportata dal Comune.</p> <p>7. Se, per qualsiasi ragione, l'allacciamento privato dovesse trovarsi in uno stato di conservazione tale da precludere entro breve scadenza l'efficienza del condotto, il Comune ne imporrà la sostituzione e le spese relative saranno a completo carico dell'utente.</p> <p>8. Nel caso in cui l'utente chiede la sostituzione del suo allacciamento, le spese relative sono a suo completo carico. Restano riservate necessità d'intervento d'ordine tecnico.</p>  |
| <p>art. 18<br/><b>Allacciamento temporaneo</b></p>         | <p>Allacciamenti per uso temporaneo, come pure per i cantieri edili o altre attività, devono essere preventivamente richiesti al Comune.</p>   |
| <p>art. 19<br/><b>Modifiche allacciamento</b></p>          | <p>Qualora, su domanda di un utente, occorre modificare la presa d'acqua sulla tubazione principale e la relativa condotta d'adduzione allo stabile o alla proprietà privata, l'intera spesa per il lavoro occorrente è sopportata dal richiedente. Restano riservate necessità d'intervento d'ordine tecnico.</p>   |
| <p>art. 20<br/><b>Diritto d'accesso</b></p>                | <p>L'abbonato è tenuto ad accordare al Comune il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi allacciamenti servono pure altre proprietà.</p> <p>I proprietari di fondi sui quali passano condotte del Comune sono pure tenuti ad accordare il diritto di accedere sulla proprietà per ogni lavoro di manutenzione o riparazione, come pure di modifica di impianti.</p>   |
| <p>art. 21<br/><b>Manutenzione degli allacciamenti</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La manutenzione degli allacciamenti è a carico dei relativi proprietari.</li> <li>2. In caso di rotture l'abbonato dovrà avvertire immediatamente il Comune e apportare le opere di scavo: per suo comprovato ritardo, la perdita sarà valutata e fatturata al proprietario.</li> <li>3. E' in ogni caso proibito all'abbonato e agli installatori di manomettere tubazioni o impianti precedenti il contatore.</li> <li>4. Inconvenienti e danni subiti dagli allacciamenti e dalle installazioni a causa delle condizioni meteorologiche (<i>gelo</i>) non sono riconosciute dal Comune. La stessa fatturerà al proprietario le relative spese di riparazione o di sostituzione degli apparecchi avariati.</li> <li>5. In caso di maggior consumo dovuto a perdite negli impianti dell'abbonato non verranno concesse riduzioni sul fatturato del Comune.</li> </ol> |
| <p>art. 22<br/><b>Forniture per scopi speciali</b></p>     | <p>Gli allacciamenti per piscine e per dispositivi antincendio (<i>sprinkler o altri</i>) necessitano di un'autorizzazione speciale e sono sottoposti a tassa separata definita entro i parametri stabiliti nel presente regolamento. Il Comune si riserva la possibilità di limitare la portata erogata e di assoggettare a condizioni speciali la fornitura di acqua per questi allacciamenti.</p> <p>Per le installazioni di raffreddamento e di climatizzazione, come pure per altri scopi ove non necessiti l'utilizzazione dell'acqua potabile, vige di principio l'obbligo di approvvigionamento alternativo.</p> <p>Autorizzazioni per il collegamento alla rete idrica comunale sono concesse unicamente quando il richiedente avrà dimostrato che non esistono le condizioni necessarie per l'utilizzo di altre fonti.</p>   |
| <p>art. 23<br/><b>Prelievi di punta anomali</b></p>        | <p>La fornitura d'acqua ad aziende, industrie o altro con notevole consumo, oppure con elevate punte di consumo, è sottoposta a convenzione speciale fra l'utente e il Comune che si riserva il diritto di richiedere condizioni particolari, nel rispetto delle condizioni del presente regolamento o, in caso contrario, su previa autorizzazione del legislativo.</p>   |

## **CAP. III INSTALLAZIONI INTERNE E APPARECCHI**

- art. 24  
**Installazioni  
Interne**
- L'installazione interna ha inizio dal contatore ed è attuata per cura e a spesa dell'abbonato. Deve essere eseguita da un installatore autorizzato, conformemente alle prescrizioni stabilite dal Comune ed alle "Direttive per l'esecuzione di impianti d'acqua" edite dalla SSIGA.  
L'abbonato è tenuto a riparare immediatamente le perdite d'acqua che si verificassero sulla propria diramazione dopo il contatore.  
In caso di rifiuto o di comprovato ritardo, l'acqua è ridotta fino a riparazione avvenuta.
- art. 25  
**Concessione per  
Installatori**
- La concessione per la realizzazione degli impianti interni per la distribuzione dell'acqua potabile è data a quegli installatori che possono provare di possedere le volute capacità e un laboratorio provvisto di tutti gli apparecchi e utensili necessari a tale scopo, e che si obbligano di osservare in tutte le parti le prescrizioni emanate dalla direzione del servizio di approvvigionamento idrico e approvate dal Municipio.
- art. 26  
**Lavoro senza  
Concessione**
- Chiunque sprovvisto di regolare concessione è punito dal Municipio secondo i dispositivi della LOC.
- art. 27  
**Adattamento  
Pressioni**
- Per quanto concerne le limitazioni del servizio e relativi risarcimenti per cambiamenti e/o adattamenti delle pressioni rimandiamo all'articolo 7.
- art. 28  
**Trattamento  
dell'acqua**
- La posa di apparecchi e impianti per il trattamento dell'acqua devono essere approvati dal Laboratorio Cantonale e dall'Ufficio Federale di Sanità.  
Essi devono essere muniti di una valvola di ritenuta in entrata, atta a impedire ogni ritorno di acqua nella rete di distribuzione.
- art. 29  
**Limitazione o  
sospensione della  
fornitura di acqua  
per siccità, ecc.**
- La Commissione e/o Il Comune potrà sospendere o limitare a suo esclusivo giudizio, in caso di straordinaria siccità o se l'acqua non bastasse agli usi domestici e pubblici, la fornitura dell'acqua per i seguenti usi secondari: riempimento delle piscine, innaffiamento dei giardini, orti, ecc., acqua per usi industriali, agricoli, commerciali e ciò senza che l'utente abbia diritto ad alcun risarcimento.

## **CAP. IV MODALITA' E ISTRUMENTI DI MISURA**

- art. 30  
**Mezzi di misura**
- Il consumo di acqua è accertato mediante contatore.  
Lo stesso è fornito dal Comune che ne è l'unico proprietario e ne cura la manutenzione e le eventuali riparazioni.  
Le spese di riparazione se provocate da cattivo uso da parte dell'abbonato (*contatori scoperti durante l'inverno, gelo, ecc.*) vengono fatturate al proprietario dell'allacciamento.
- art. 31  
**Ubicazione del  
Contatore**
- Il contatore dovrà essere posato in luogo di facile accesso, asciutto e protetto dal gelo e da ogni altro fattore di possibile deterioramento.  
La posizione del contatore dovrà essere tale da permettere la lettura in ogni momento senza difficoltà.
- art. 32  
**Prescrizioni  
Tecniche**
- Prima e dopo il contatore devono essere posati rubinetti d'arresto.  
Dopo il contatore e il rubinetto d'arresto deve essere posata una valvola di ritenuta, per il resto devono essere ossequiate le direttive della SSIGA.
- art. 33  
**Camera di  
Controllo**
- Per terreni agricoli, senza fabbricato, è richiesta la costruzione di una camera per il contatore all'inizio della proprietà.  
La stessa, realizzata in muratura dalle dimensioni di ml 0.70 x 0.80 (*la profon-*

*dità sarà stabilita volta per volta*), dovrà essere munita da un coperchio di facile apertura.

La spesa di realizzazione è a carico dell'abbonato.

art. 34  
**Verifica del  
contatore**

La verifica del contatore è eseguita dal Comune ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

In caso di contestazione o di dubbio sul funzionamento, l'abbonato può chiederne la verifica.

Il contatore è riconosciuto esatto se la tolleranza è compresa entro limiti del 5% (*cinque per cento*).

Se il funzionamento del contatore risulta esatto, tutti i costi di verifica vengono accollati all'abbonato reclamante.

In caso di difetto le spese sono a carico del Comune.

Nel caso di funzionamento difettoso del contatore, il consumo è di regola stabilito nella stessa misura di quello corrispondente alla media dei tre anni precedenti.

art. 35  
**Piombature e  
tubazioni esistenti**

Tutti i contatori devono essere piombati dal Comune con la tubazione d'entrata della condotta principale.

Tutte le tubazioni che non fanno parte della condotta di allacciamento (*vecchi attacchi, ecc.*) vanno notificati al Comune tempestivamente onde la stessa possa procedere alla piombatura.

Le tubazioni che saranno scoperte non in regola con la tassa d'allacciamento e con la tassa base, traggono seco la multa del Municipio secondo i disposti della LOC.

## **CAP. V NORME SPECIALI CHE DISCIPLINANO LA COSTRUZIONE E L'USO DELLE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE**

art. 36  
**Progetto**

La richiesta di costruzione di piscine va presentata con l'apposita domanda di licenza di costruzione al Municipio.

Ogni richiedente deve presentare al Comune, una copia del progetto approvato della piscina con indicato in particolare:

- a) capienza prevista
- b) dimensione dell'attacco
- c) tipo di filtro

art. 37  
**Filtro**

Non sono più autorizzate piscine fisse dalla capienza di oltre cinque metri cubi senza filtro.

Le preesistenti piscine, se non provviste, devono essere messe in regola con il presente regolamento.

art. 38  
**Erogazione  
d'acqua**

Sull'uso dell'acqua ha la precedenza quella utilizzata a scopo domestico.

Le piscine sono da riempire esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 05.00.

Per ogni riempimento va richiesta la relativa autorizzazione al Comune che si riserva d'allestire un piano di dettaglio con l'orario e i giorni fissati per ogni singola piscina.

Per le piscine di oltre 25 mc il Comune si riserva di protrarre la fase di riempimento nel lasso di più giorni.

## **CAP. VI ABBONAMENTI**

art. 39  
**Abbonamento**

Con l'attuazione dell' allacciamento e il versamento della relativa tassa, parte formalmente il rapporto d'abbonamento fra il Comune e l'utente.

Il tutto scade al momento della soppressione, da parte del Comune, dell' allacciamento privato.

- art. 40  
**Ripristino dell'abbonamento**
- Qualora il proprietario ripristinasse l'abbonamento è tenuto al pagamento delle opere di ripristino e della relativa tassa d'allacciamento.
- art. 41  
**Cambiamento di proprietario**
- I trapassi di proprietà devono essere notificati per iscritto al Comune a cura del vecchio proprietario.  
Sino al momento della notifica il vecchio proprietario risponde per il pagamento delle tasse arretrate.
- art. 42  
**Notifiche di cambiamento dell'impianto**
- L'abbonato è tenuto ad informare per iscritto il Comune per ogni modifica dei propri stabili e relativi impianti onde permettere l'adeguamento delle tasse.  
In caso di mancata notifica il Comune ha il diritto di riscuotere le tasse arretrate, dovute a contare dall'epoca dell'ultimo controllo fino al momento della constatazione.  
Le diminuzioni non vengono bonificate.

## **CAP. VII FINANZIAMENTO, FATTURAZIONE E PAGAMENTO TASSE**

- art. 43  
**Autonomia finanziaria**
- La gestione e l'esercizio del servizio approvvigionamento idrico devono essere autofinanziati (art. 13 RG FCC).  
Per la copertura delle spese sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:
- sussidi ufficiali cantonali e federali
  - contributi dei proprietari fondiari alle spese di urbanizzazione nel perimetro interessato dall'azzonamento (contributi di miglioria)
  - pagamento totale o parziale delle spese di installazione da parte dei proprietari
  - tasse di allacciamento e tariffe di utilizzazione
  - fatturazione di prestazioni speciali
  - altre partecipazioni di terzi.
- art. 44  
**Utilizzo del servizio da parte del Comune**
- Per l'utilizzo del servizio approvvigionamento idrico da parte del comune, per stabili e strutture comunali, fontane pubbliche, lavaggio delle strade, delle fognature ecc., il Comune accredita al servizio approvvigionamento idrico un contributo sulla base delle tariffe contenute nel articolo 58 del presente regolamento.
- art. 45  
**Copertura dei costi – tasse d'utenza.**
- Il servizio deve coprire tutti i costi tramite le tasse di utenza, garantendo un pareggio a medio termine. Il relativo fondo del capitale proprio non può essere negativo per più di 4 anni (art. 13 cpv. 4 RG FCC).
- art. 46  
**Spese per le condotte principali e di distribuzione**
- Le spese di posa per le condotte principali vengono sopportate di regola dal Servizio approvvigionamento idrico del Comune.  
Per contro, i proprietari devono partecipare alle spese delle condotte di distribuzione fuori zona edificabile, come stabilito dall'art. 16.
- art. 47  
**Contributi di miglioria**
- L'insieme dei proprietari fondiari, il cui fondo acquista maggior valore o vantaggio particolare a seguito della estensione di una nuova condotta di distribuzione, devono contribuire ai costi esecutivi secondo la legge sui contributi di miglioria in vigore al momento.

- art. 48  
**Tassa di allacciamento**  
Le tasse di allacciamento vanno pagate prima della messa in esercizio dell'allacciamento (*posa del contatore*).
- art. 49  
**Tassa di utilizzazione**  
La tassa di utilizzazione annuale è composta dalla tassa base e dalla tassa sul consumo.  
La tassa base viene emessa alla fine di giugno.  
La tassa sul consumo viene emessa all'inizio dell'anno successivo, dopo il rilievo della lettura registrata al contatore.
- art. 50  
**Emissione delle tasse**  
La tassa base e la tassa sul consumo sono di competenza del proprietario dello stabile o del fondo.  
Per edifici condominiali l'Amministratore è l'unico responsabile nei confronti del Comune.  
In casi particolari il proprietario dell'appartamento in cui è posato il contatore, è da equiparare all'Amministratore del condominio.
- art. 51  
**Procedura d'incasso**  
In caso di mancato pagamento entro la data indicata sulla fattura, è spedito un richiamo con l'invito al pagamento entro 30 giorni e successivamente una diffida.  
Trascorso infruttuoso tale termine l'incasso avviene per via esecutiva, tramite procedura sommaria, maggiorato degli interessi e delle spese.  
Il Comune si riserva di ridurre la fornitura dell'acqua senza che l'utente abbia diritto a risarcimento di alcuna pretesa.
- art. 52  
**Foro competente**  
In caso di vertenza il foro competente è quello della Pretura di Locarno-Campagna, rispettivamente della Giudicatura di Pace del Circolo della Navegna.
- art. 53  
**Reclami**  
Reclami concernenti errata fatturazione, devono essere inoltrati entro 30 giorni all'Amministrazione comunale. Eventuali contestazioni fra utenti e Comune sono decise, tramite procedura di ricorso, dal Consiglio di Stato.  
Contro la decisione del Dipartimento è dato ricorso al Tribunale amministrativo.

## **CAP. VIII TASSE DI CONCESSIONE E DI FORNITURA**

- art 54  
**Tassa di allacciamento all'acqua potabile**  
La facoltà di allacciarsi alla rete di distribuzione alle condizioni ed entro i limiti del presente regolamento, è subordinata al pagamento di una tassa che è applicata non solo alle nuove costruzioni, ma anche su qualsiasi ampliamento di stabili e nuovi potenziamenti o sostituzioni di precedenti allacciamenti, in ogni caso su tutte le costruzioni vincolabili da abbonamento.  
La tassa di concessione per l'allacciamento è così calcolata:
- |   |         |              |
|---|---------|--------------|
| a) <b>per stabili e costruzioni</b>   |         |              |
| - diametro allacciamento  | 20 mm   | fr. 800.--   |
| - diametro allacciamento  | 25 mm   | fr. 1'000.-- |
| - diametro allacciamento  | 32 mm   | fr. 1'300.-- |
| - diametro allacciamento  | 40 mm   | fr. 1'800.-- |
| - diametro allacciamento  | 50 mm   | fr. 2'500.-- |
| - diametro allacciamento  | 65 mm   | fr. 3'500.-- |
| - diametro allacciamento  | > 65 mm | fr. 5'000.-- |
| b) <b>per terreni agricoli non professionali</b><br>(vigneti / orti)                      |         | fr. 200.--   |
| c) <b>per piscine oltre i 5 mc</b> (escluse le mobili)<br>per ogni metro cubo di capienza |         | fr. 50.--    |

- d) **impianti antincendio** fr. 500.--
- e) **impianti di climatizzazione e raffreddamento** fr. 5'000.--

Non vengono dedotte tasse d'allacciamento precedentemente pagate.

art. 55  
**Tassa base**

La tassa base annuale è fissata indipendentemente dal numero dei locali, dei vani e degli apparecchi di qualsiasi tipo installati ed è dovuta anche se non avviene consumo di acqua potabile, o se gli appartamenti sono vuoti.

- a) **edifici d'abitazione**  
per appartamento da fr. 70.-- a fr. 140.--
- b) **attività professionali**  
uffici-negozi e commerci da fr. 100.-- a fr. 200.--  
industrie-artigianati-officine-garages da fr. 150.-- a fr. 300.--  
ristoranti-bar-alberghi-garni da fr. 250.-- a fr. 500.--

- c) **attività non professionali**  
agricoli-autorimesse-ecc. da fr. 70.-- a fr. 140.--

art. 56  
**Tassa sul consumo**

La tassa sul consumo è determinata dal rilievo annuale della lettura del contatore effettuata di regola nel corso della seconda settimana di dicembre, e viene prelevata conformemente all'art. 49.

a) **EDIFICI D'ABITAZIONE monofamiliari**

|                   |          |      |         |      |
|-------------------|----------|------|---------|------|
| 1 - 100 mc        | da fr/mc | -.50 | a fr/mc | 1.00 |
| 101 - 200 mc      | da fr/mc | -.70 | a fr/mc | 1.40 |
| 201 - 300 mc      | da fr/mc | -.90 | a fr/mc | 1.80 |
| 301 - 400 mc      | da fr/mc | 1.10 | a fr/mc | 2.20 |
| 401 - 500 mc      | da fr/mc | 1.30 | a fr/mc | 2.60 |
| e così di seguito |          |      |         |      |

**bifamiliari (2 app)**

|                   |          |      |         |      |
|-------------------|----------|------|---------|------|
| 1 - 200 mc        | da fr/mc | -.50 | a fr/mc | 1.00 |
| 201 - 400 mc      | da fr/mc | -.70 | a fr/mc | 1.40 |
| 401 - 600 mc      | da fr/mc | -.90 | a fr/mc | 1.80 |
| 601 - 800 mc      | da fr/mc | 1.10 | a fr/mc | 2.20 |
| 801 - 1000 mc     | da fr/mc | 1.30 | a fr/mc | 2.60 |
| e così di seguito |          |      |         |      |

**3 appartamenti**

|                   |          |      |         |      |
|-------------------|----------|------|---------|------|
| 1 - 300 mc        | da fr/mc | -.50 | a fr/mc | 1.00 |
| 301 - 600 mc      | da fr/mc | -.70 | a fr/mc | 1.40 |
| 601 - 900 mc      | da fr/mc | -.90 | a fr/mc | 1.80 |
| 901 - 1200 mc     | da fr/mc | 1.10 | a fr/mc | 2.20 |
| 1201 -1500 mc     | da fr/mc | 1.30 | a fr/mc | 2.60 |
| e così di seguito |          |      |         |      |

**e così di seguito per gli altri edifici con più appartamenti**

b) **ATTIVITA' PROFESSIONALI uffici/negozi/commerci**

|                   |          |      |         |      |
|-------------------|----------|------|---------|------|
| 1 - 100 mc        | da fr/mc | -.50 | a fr/mc | 1.00 |
| 101 - 200 mc      | da fr/mc | -.70 | a fr/mc | 1.40 |
| 201 - 300 mc      | da fr/mc | -.90 | a fr/mc | 1.80 |
| 301 - 400 mc      | da fr/mc | 1.10 | a fr/mc | 2.20 |
| 401 - 500 mc      | da fr/mc | 1.30 | a fr/mc | 2.60 |
| e così di seguito |          |      |         |      |

**industrie/artigianato/officine/garages**

|               |          |      |         |      |
|---------------|----------|------|---------|------|
| 1 - 200 mc    | da fr/mc | -.50 | a fr/mc | 1.00 |
| 201 - 400 mc  | da fr/mc | -.70 | a fr/mc | 1.40 |
| 401 - 600 mc  | da fr/mc | -.90 | a fr/mc | 1.80 |
| 601 - 800 mc  | da fr/mc | 1.10 | a fr/mc | 2.20 |
| 801 - 1000 mc | da fr/mc | 1.30 | a fr/mc | 2.60 |

e così di seguito

**ristoranti/bar/alberghi/garni**

|                |          |      |         |      |
|----------------|----------|------|---------|------|
| 1 - 300 mc     | da fr/mc | -.50 | a fr/mc | 1.00 |
| 301 - 600 mc   | da fr/mc | -.70 | a fr/mc | 1.40 |
| 601 - 900 mc   | da fr/mc | -.90 | a fr/mc | 1.80 |
| 901 - 1200 mc  | da fr/mc | 1.10 | a fr/mc | 2.20 |
| 1201 - 1500 mc | da fr/mc | 1.30 | a fr/mc | 2.60 |

e così di seguito

**c) ATTIVITA' NON PROFESSIONALI****agricoli/autorimesse/ecc.**

|              |          |      |         |      |
|--------------|----------|------|---------|------|
| 1 - 100 mc   | da fr/mc | -.50 | a fr/mc | 1.00 |
| 101 - 200 mc | da fr/mc | -.70 | a fr/mc | 1.40 |
| 201 - 300 mc | da fr/mc | -.90 | a fr/mc | 1.80 |
| 301 - 400 mc | da fr/mc | 1.10 | a fr/mc | 2.20 |
| 401 - 500 mc | da fr/mc | 1.30 | a fr/mc | 2.60 |

e così di seguito

art 57

**Tassa uso temporaneo**

La tassa dovrà essere pagata nel caso di allacciamento per edificazione, dal proprietario dello stabile, e negli altri casi dal richiedente.

Sul consumo effettivo misurato o valutato da fr/mc 1.50 a fr/mc 3.00

art. 58

**Tassa per uso comunale**

La tassa per uso comunale è calcolata su un consumo fisso di 40'000 mc annui di utilizzazione a favore degli edifici e delle strutture pubbliche di proprietà comunale.

Tassa di fornitura da fr/mc 0.25 a fr/mc 0.50

art. 59

**Tassa di fornitura ad altri comuni**

La fornitura di acqua potabile ad altri comuni circostanti è da attuarsi secondo i disposti del presente regolamento, in particolare all'art. 2.

Tassa di fornitura da fr/mc 0.35 a fr/mc 0.70

**CAP. IX DISPOSIZIONI FINALI**

art. 60

**Sanzioni**

L'utente che non osserva il presente regolamento può essere punito dal Municipio con una contravvenzione secondo i disposti degli art. 145 e seguenti LOC e art. 54 RC.

art. 61

**Modifica delle tasse**

Le tasse di utilizzazione sono fissate entro i parametri stabiliti nel presente Regolamento dal Municipio su preavviso della Commissione amministratrice del servizio approvvigionamento idrico, mediante ordinanza municipale.

Le stesse entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo alla risoluzione del Municipio.

per il Consiglio comunale:

il Presidente  
fto. *Graziano Carrara*il Segretario  
fto. *Fabio Lonni*approvato dal Consiglio Comunale il 21 dicembre 2020  
approvato dal Dipartimento delle Istituzioni il 8 giugno 2021